

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI (art. 7 c.6 del D.Lgs. 165/2001)**

## **IL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

**VISTO** l'art. 2222 del codice civile in tema di contratti di prestazione d'opera;

**VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001, in particolar modo l'art. 7 comma 6, in tema di gestione delle risorse umane;

**TENUTO CONTO** della possibilità di conferire collaborazioni plurime ai sensi dell'art. 35 del CCNL 2007

**VISTO** il D.I. n. 129/2018, ed in particolar modo l'art. 43 *“Nell’ambito dell’autonomia negoziale le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni e contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa”*, e l'art. 45 co.2 e punto h) *“Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali inerenti i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;*

**VISTO** il Piano Triennale 2019-2022 dell'Offerta Formativa dell'Istituzione Scolastica,

Nella seduta del 29/06/2021, con delibera n. ....

## **EMANA**

Il seguente regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi ad esperti esterni, che costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto:

### **ART. 1 - Requisiti professionali**

Nel conferimento dell'incarico si terrà presente quanto previsto dal combinato disposto di cui all'art. 46 della Legge 133/2008 e alle Circolari n. 5/2006 e n. 1/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica indicate in premessa.

Per ciascuna attività/progetto deliberati nel PTOF per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di esperti esterni, si stabilisce che gli stessi debbano essere in possesso dei seguenti requisiti:

- competenze richieste dal progetto;
- esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
- esperienze metodologiche e didattiche;
- titoli di studio e di formazione;
- attività di libera professione svolta nel settore

L'esperienza maturata, dichiarata nel curriculum presentato dall'esperto contestualmente alla domanda di partecipazione alla selezione, sarà documentata dallo stesso all'atto della stipula del contratto.

Il riscontro dei requisiti sarà operato dalla commissione individuata per la scelta dell'esperto.

I requisiti minimi individuati per uno stesso incarico conservano validità fino a nuova determinazione della commissione di volta in volta impegnata nella scelta.

## **ART. 2 - Pubblicazione degli avvisi di selezione**

Il Dirigente, sulla base del PTOF e del Programma Annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare nell'apposita sezione di Pubblicità Legale disponibile sul sito web dell'Istituto ed, eventualmente, con ulteriori forme di pubblicità.

1. Gli avvisi dovranno indicare le modalità e i termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che si intende stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato:
  - a. l'oggetto della prestazione;
  - b. la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
  - c. il corrispettivo previsto per la prestazione.
2. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.
3. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione.

## **ART. 3 - Criteri di scelta**

Il Dirigente è delegato dal Consiglio di Istituto a redigere apposite convenzioni con enti e associazioni culturali, onlus e di volontariato finalizzate alla collaborazione di loro esperti nella realizzazione di iniziative progettuali deliberate dagli Organi Collegiali e previsti dal PTOF. La collaborazione di tali esperti esterni con la scuola non produce oneri per l'amministrazione scolastica.

Il Dirigente Scolastico è delegato, inoltre, a stipulare convenzioni con le Università e/o scuole superiori al fine di favorire l'inserimento nella nostra realtà scolastica di tirocinanti.

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti che appartengono ad altra amministrazione pubblica è necessaria la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.Lvo 30/3/2001, n. 165.

Durante la fase di selezione dell'esperto esterno e/o dell'Associazione, l'Istituto si impegna a:

- assicurare la trasparenza nelle procedure e nella selezione;
- garantire la qualità della prestazione;
- valutare le proposte sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili;
- valutare, fra più opzioni, l'opportunità di fare ricorso alle collaborazioni plurime, utilizzando cioè, previa autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, personale docente ed ATA in servizio presso altre scuole statali, ai sensi del CCNL comparto scuola vigente.

Il Dirigente conferisce incarichi formali ad esperti scegliendo sulla base dei seguenti criteri:

### **A – Incarichi nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa**

- inclusione tra le attività del PTOF e/o comunque consona alle attività ed alle finalità della scuola;
- competenze specifiche e distintive presentate con curriculum vitae et studiorum attestante:
  1. i titoli di studio e le specializzazioni;
  2. le esperienze lavorative nel settore;
  3. pubblicazioni, master e stage (documentabili) sempre nel settore.

### **B - Incarichi relativi ai P.O.N. I criteri di cui sopra sono così integrati:**

- titoli di studio afferenti alla tipologia di intervento;
- laurea specifica;
- abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso afferente alla tipologia di intervento per i percorsi di tipo disciplinare;
- Esperienza in didattica laboratoriale afferenti alla tipologia di intervento;

- competenze informatiche e certificazioni;
- specializzazioni afferenti all'area di intervento;
- esperienza nella gestione di progetti P.O.N.;
- partecipazione a progetti o sperimentazioni di rilevanza nazionali;

#### ART. 4 - Individuazione degli esperti

Per gli esperti legati ai progetti P.O.N. si procede con avviso pubblico di selezione.

I contraenti cui conferire i contratti sono poi selezionati sulla base del possesso di titoli e competenze inerenti il progetto da realizzare (curriculum vitae in formato europeo).

Gli esperti interni e/o esterni cui conferire i contratti sono individuati mediante valutazione comparativa dei curricula, sulla base della tabella di valutazione dei titoli sotto riportata.

Il Dirigente scolastico nomina un'apposita commissione di valutazione per le valutazioni di cui al presente articolo. La commissione, composta da n. 3/5 membri, è nominata, successivamente alla ricezione delle offerte di collaborazione, dal Dirigente Scolastico e presieduta dallo stesso o da suo sostituto. Detta Commissione potrà essere di volta in volta integrata con altro personale in servizio presso l'Istituzione Scolastica per la valutazione di particolari caratteristiche richieste (a titolo di esempio e non limitativo od esaustivo: Assistente Tecnico per la stesura e valutazione di particolari griglie di criteri; docente di comprovata esperienza per il progetto o l'attività che si intende svolgere diverso dallo stesso Responsabile del Progetto o Attività; ecc.). La valutazione sarà effettuata sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già esplicitati negli artt. 2 e 3.

Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell'assegnazione di un punteggio, come da tabella di valutazione dei titoli (a titolo esemplificativo):

**Tabella A di valutazione** (nei casi in cui siano richiesti titoli prevalentemente culturali e di docenza)

TITOLI		PUNTI
1	Diploma specifico di II grado	3
2	Laura triennale	5
3	Laura specialistica o vecchio ordinamento	10
4	Altre lauree ai fini del punteggio e non dell'accesso	5
5	Docenza universitaria coerente con la tipologia di intervento	3 (per ogni anno per max 3 anni)
6	Pregresse esperienze presso questo istituto scolastico coerenti con la tipologia di intervento	3 (per ogni anno per max 4 anni)
7	Pregresse esperienze presso altri istituti scolastici coerenti con la tipologia di intervento	2 (per ogni anno per max 4 anni)
8	Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta	1 (per ogni corso per max 3 corsi)
9	Certificazioni informatiche	Fino a 3
10	Certificazioni linguistiche	Fino a 3
11	Iscrizione ad Albi Professionali	10

Detta tabella, nelle opportune sedi, potrà essere integrata/adequata in relazione a specifici progetti che si intendono promuovere/avviare.

**Tabella B di valutazione** (nei casi in cui siano richiesti titoli prevalentemente professionali)

	TITOLI	PUNTI
1	Esperienza specifica nel settore	5 (per ogni anno)
2	Pregresse esperienze di collaborazione in progetti affini	4 (per ogni anno)
3	Laurea	3
4	Diploma	1
5	Per scuola dell'infanzia: specifica esperienza in questo ordine di scuola	5 (per ogni anno)

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che: Richiedano un compenso inferiore.

**N.B.:** la circolare n. 2/2008 citata nelle premesse chiarisce che solo per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto “*intuitu personae*” che consente il raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non si debba procedere all’utilizzo delle procedure comparative per la scelta dell’esperto, né ottemperare agli obblighi di pubblicità.

La Commissione di valutazione attribuirà un punteggio aggiuntivo di punti 10 per l’offerta con il prezzo più basso.

A conclusione delle operazioni di valutazione di titoli ed esperienze da parte della commissione e in caso di eventuale parità di punteggio, il Dirigente Scolastico si riserva di verificare la scelta del candidato previo colloquio e verifica di compatibilità con le esigenze della scuola, in considerazione del fatto che la griglia di valutazione redatta dalla commissione è obbligatoria ma non vincolante per il dirigente medesimo; in caso di incompatibilità si procederà ad esaminare il candidato successivo presente in graduatoria.

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che richiedano un compenso inferiore.

Le decisioni della Commissione di valutazione saranno debitamente motivate.

Le graduatorie, provvisoria e definitiva, sono pubblicate nell’apposita sezione di “Pubblicità Legale – Albo on-line” del sito internet dell’Istituzione scolastica.

#### **ART. 5 – Ricorso alle collaborazioni plurime**

Allorché l’istituzione scolastica abbia la necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel proprio corpo docente potrà ricorrere alla collaborazione di docenti di altre scuole statali ai sensi dell’art.35 del CCNL 2007.

In queste ipotesi dovrà essere acquisita l’autorizzazione del dirigente scolastico della scuola di appartenenza.

#### **ART. 6 – Esclusioni**

Sono esclusi dalle procedure comparative e dall’obbligo di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono, per loro stessa natura, con un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili.

#### **ART. 7 - Doveri e responsabilità dell’esperto**

L’esperto destinatario del contratto di prestazione d’opera assume nei confronti dell’istituzione scolastica i seguenti impegni:

- a) Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche che la scuola intende realizzare;
- b) Partecipare, ove necessario, alle riunioni collegiali attinenti al progetto indette dal Dirigente Scolastico.
- c) Effettuare gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario stabilito dalla Scuola conferente;
- d) Verificare con i docenti coinvolti nel progetto l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative;
- d) Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale.

#### **ART. 8 - Stipula del contratto**

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede alla stipula del contratto in cui devono essere specificati:

- l’oggetto della prestazione;
- i termini di inizio e conclusione della prestazione;
- il corrispettivo della prestazione lordo stato, ovvero comprensiva di trattenute di legge, fiscali e IRAP a carico dello Stato. L’importo è altresì onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio,

viaggio) eventualmente affrontate.

- le modalità di pagamento del corrispettivo;
- le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.

2. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di:

- svolgere l'incarico secondo il calendario predisposto dalla scuola;
- assicurare, se necessario, la propria presenza negli incontri propedeutici all'inizio delle attività, al fine di predisporre una programmazione concordata con i docenti, e nelle manifestazioni conclusive del progetto;
- documentare l'attività svolta;
- autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali conformemente al Regolamento UE n. 679/2016.
- assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.

3. La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella del contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, e la disciplina che lo regola è quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile. La prestazione ha carattere di temporaneità.

4. I contratti di cui al presente regolamento, qualora vengano stipulati con personale non appartenente all'Amministrazione scolastica, costituiscono prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa o di prestazioni occasionali sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

5. I contratti di cui si tratta, nel caso in cui vengano stipulati con personale appartenente all'Amministrazione scolastica, costituiscono collaborazioni plurime, ai sensi degli artt. 35 e 57 del CCNL 2006-2009.

6. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico.

7. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.

8. Degli incarichi attribuiti agli esperti esterni verrà data pubblicità ai sensi della normativa vigente.

#### **ART. 9 - Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica**

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica e/o di altra istituzione scolastica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n.165/2001.

2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.gs n.165/2001.

#### **Art. 10 - Determinazione del compenso**

Il compenso attribuibile deve tener conto del:

- tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno e/o Associazione;
- disponibilità finanziarie programmate.

Il compenso per attività di insegnamento svolte dall'esperto esterno e/o Associazione deve essere congruo rispetto alla specificità professionale richiesta.

Può essere anche previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.

Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori per i quali è escluso il regime di forfetizzazione.

È fatto divieto di anticipazione di somme.

Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

## Misura dei compensi

Ai fini della determinazione del compenso, il Dirigente farà riferimento:

- a) Per il personale interno all'istituzione, alle tabelle relative alle misure del compenso orario lordo spettante al personale docente e non docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo allegate al CCNL vigente al momento della stipula del contratto;
- b) Per il personale esterno all'istituzione, il Dirigente scolastico, in relazione al tipo di attività e di impegno professionale richiesto, ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere all'esperto facendo riferimento alle misure dei compensi per attività di aggiornamento di cui al D.I. n. 326 del 12/10/1995 e alla Circolare del Ministero del Lavoro n. 101/1997 per attività di direzione di corsi;
- c) A compensi forfetari compatibili con le risorse finanziarie dell'istituzione scolastica, da concordare con il prestatore d'opera. Nel compenso fissato può essere compreso anche il rimborso per le spese di viaggio.

Si riporta la tabella relativa al personale interno all'istituzione, come da C.C.N.L. vigente:

Tipologia	Importo orario lordo dip.
Attività di insegnamento	fino ad un massimo di € 35,00
Attività di non insegnamento docente <i>(da riportare per il personale ATA al profilo di appartenenza)</i>	fino ad un massimo di € 17,50

### ART. 11 - Valutazione della prestazione

L'Istituto prevede una valutazione finale del progetto e dell'intervento dell'esperto esterno attraverso appositi questionari di gradimento. L'esito negativo può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.

### ART. 12 - Impedimenti alla stipula del contratto

I contratti con i collaboratori esterni e/o Associazioni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del Decreto Interministeriale n. 129/2018, soltanto per le prestazioni e le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per mancanza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- di cui sia in ogni modo opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna insostituibile con altra figura professionale interna alla Scuola;

### ART. 13 - Manifestazioni particolari

Per attività particolari, ristrette nel tempo, che richiedano l'intervento di personalità e professionalità particolari è possibile derogare dalla procedura e dai limiti di spesa; in tal caso si procede a chiamata diretta a discrezione del Dirigente che, successivamente, richiederà al Consiglio di Istituto l'approvazione per compensi ed eventuali rimborsi spese.

### ART. 14 - Modifiche

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto e ha durata e validità illimitata; potrà comunque essere modificato e/o integrato dal Consiglio d'Istituto con apposita delibera, anche ratificando Modifiche urgenti predisposte dal Dirigente Scolastico.

### ART. 15 - Pubblicità

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Istituzione Scolastica nell'apposita sezione Pubblicità Legale – Albo on-line e Amministrazione Trasparente.